



STATUTO DEL REGISTRO STORICO GILCO

Articolo 1 COSTITUZIONE

Il "REGISTRO STORICO GILCO" è una libera associazione di persone, apolitica e apartitica, che si costituisce per riunire i collezionisti e gli studiosi della Marca GILCO ("la Marca"), nonché i possessori, persone fisiche, giuridiche o enti, di tutti i veicoli di differenti marchi aventi telai GILCO. Tutte le automobili prodotte con telai GILCO sono considerate dal registro come veicoli di interesse culturale. Detti veicoli sono compresi in apposita lista approvata dal Consiglio Direttivo ed aggiornata periodicamente dietro suggerimento della Commissione Tecnica.

L'uso del nome GILCO, nella denominazione sociale, è strettamente legato alla permanenza nel consiglio direttivo di rappresentanti eletti dalla società Trafiltubi S.r.l., proprietaria del marchio Gilco. Al venir meno di detta permanenza, l'Assemblea verrà convocata in sede straordinaria per deliberare la modifica nella denominazione sociale.

Articolo 2 SEDE

La sede del REGISTRO STORICO GILCO è fissata in Novegro di Segrate, via A. Corelli 180, presso la sede storica della Trafiltubi S.r.l..

Articolo 3 SCOPO

Il REGISTRO STORICO GILCO ha finalità esclusivamente culturali e di promozione della storia del marchio Gilco. Scopi del REGISTRO STORICO GILCO sono la promozione e la valorizzazione storica e culturale della Marca attraverso il reperimento ed il censimento dei veicoli GILCO storici, ivi compresi i veicoli di altre marche realizzati con telai GILCO, ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, il supporto al loro restauro, la fornitura di ogni tipo di assistenza per ricerche storiche e per l'accertamento ed il rispetto delle

caratteristiche originali nell'eventualità di restauro, la promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i soci, i collezionisti italiani e stranieri mediante incontri, manifestazioni, mostre, raduni, convegni, pubblicazioni e manifestazioni in genere.

Il REGISTRO STORICO GILCO ha, inoltre, come fine, la valorizzazione delle suddette automobili, mediante raduni e manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni.

Il REGISTRO STORICO GILCO può, su decisione del Consiglio Direttivo, deliberare il restauro e/o la produzione di prototipi a marchio GILCO e la loro eventuale commercializzazione, in qualità di costruttore. Tale attività comprende la possibilità di attribuire numeri di telaio ai fini della immatricolazione dei veicoli.

Il REGISTRO STORICO GILCO non è costituito come persona giuridica, e non può ricevere pagamenti di alcun tipo per le attività correlate al proprio scopo e sopra descritte. Qualsiasi eventuale incasso dovrà essere fatto alla società Trafiltubi S.r.l., e da questa fatturata.

Articolo 4 DURATA

La durata della libera associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 ORGANI

Gli Organi del REGISTRO STORICO GILCO sono i seguenti:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Commissione Tecnica.

Articolo 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto come segue:

IL consiglio direttivo è composto da:

- Presidente del Registro: esso è un rappresentante degli eredi di Gilberto Colombo;
- Segretario Generale: esso è un rappresentante della Tafiltubi S.r.l., proprietaria del marchio Gilco;
- Direttore del registro: esso è nominato dai soci di diritto;
- Due Consiglieri, di nomina dei Soci Onorari di diritto, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, nei termini sopra espressi.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione, l'espulsione e l'esclusione di Soci;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Registro;
- delibera sulla costituzione di eventuali commissioni necessarie alle attività sociali (cultura, manifestazioni, pubblicazioni, club) e ne nomina i componenti;
- provvede alla gestione e realizzazione delle attività sociali;
- fissa l'ammontare delle quote di ammissione all'Associazione e di quelle annuali e il termine per i relativi versamenti;
- sentito il parere della Commissione Tecnica, provvede ad aggiornare e ad approvare la lista dei veicoli GILCO e derivati di interesse storico di cui all'art. 1.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Segretario Generale, e si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima la data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in ogni caso non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio, verrà tenuto agli atti regolare verbale; se richiesto dai Soci, il Consiglio Direttivo dovrà dare relazione del suo operato all'Assemblea dei Soci.

Articolo 7 PRESIDENTE

Il presidente è scelto dai membri di diritto del Registro e rappresenta gli eredi di Gilberto Colombo all'interno del registro Stesso. Spetta al Presidente dell'Associazione (il quale è anche Presidente del Consiglio Direttivo) o, in caso di suo impedimento, al Segretario:

- a) provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) amministrare, con l'assistenza del Consiglio Direttivo, il patrimonio del Registro;
- d) rappresentare il Registro in giudizio;
- e) esercitare i poteri che gli verranno eventualmente conferiti dal Consiglio Direttivo;

Articolo 8 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario è scelto dai membri di diritto e rappresenta la Trafiltubi all'interno del registro. Esegue i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo, svolge l'attività di segreteria che non compete al Direttore o alla Commissione Tecnica, mantiene i contatti con i soci e i simpatizzanti. Svolge le funzioni di Segretario in occasione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9
DIRETTORE DEL REGISTRO

Il Direttore del Registro viene nominato dai soci di diritto ed è persona scelta per la sua competenza sulla storia del marchio e per capacità comunicative e divulgative. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Direttore del Registro è incaricato di tenere i rapporti con altri enti, società e/o associazioni di settore, al fine di promulgare la conoscenza del marchio Gilco e creare possibili sviluppi in termini di divulgazione del marchio ed eventuale produzione di prototipi e/o veicoli.

Il Direttore del Registro dovrà allestire ed aggiornare il Registro dei veicoli GILCO, indicati all'art. 4, tuttora esistenti; dovrà, inoltre, fornire ai Soci notizie storiche e tecniche e dati sull'identificazione e datazione dei suddetti veicoli, nonché indicazioni per il reperimento di ricambi.

Il Direttore del registro è anche direttore della commissione tecnica, e come tale dirige le attività di consulenza, perizia e verifica della conformità dei veicoli sottoposti ad esame del registro.

Il Direttore del Registro dura in carica quattro anni, salvo revoca da parte dei membri di diritto, ed è rieleggibile.

Il Direttore del registro non può, al pari della commissione tecnica, emettere dichiarazioni e/o certificazioni riguardanti il marchio Gilco senza il consenso e la firma del presidente e/o del segretario in sua vece.

Articolo 10
COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica è composta da:

- il direttore del registro;
- il responsabile dell'archivio storico: viene nominato dai direttori del registro;
- un consulente tecnico e/o un socio di diritto e/o ordinario, scelti dal Consiglio Direttivo.

La commissione tecnica esegue, sotto la supervisione del direttore, le attività di consulenza, perizia e verifica della conformità dei veicoli sottoposti ad esame del registro.

In caso di parere positivo da parte della commissione tecnica in merito all'inserimento di un veicolo nel Registro, eventuali dichiarazioni e/o certificazioni devono essere firmate da:

- il presidente o, in sua assenza, il segretario;
- il direttore del registro;
- il responsabile dell'archivio storico.

E' fatto assoluto divieto di emettere dichiarazioni e/o certificazioni senza il consenso e la firma del presidente e/o del segretario in sua vece.

Articolo 11

NON RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite. Nessun membro del registro è autorizzato a ricevere emolumenti di qualunque tipo in nome o per conto del Registro, se non i membri di diritto come descritto nell'articolo 3.

Articolo 12

SCIoglimento

L'eventuale scioglimento del REGISTRO STORICO GILCO, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo saranno deliberati dall'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 13

RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile Italiano in materia di associazioni.